



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

Risultati della procedura di consultazione

concernente il

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo
scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea
concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di
soggiorno per stranieri

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

21 ottobre 2009



Indice

I. PARTE GENERALE	2
1. Oggetto della consultazione.....	2
1.1 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008	2
1.2 Altre modifiche della LSISA e della LStr	2
2. Sintesi dei risultati della consultazione	3
2.1 Situazione iniziale	3
2.2 Valutazione generale del progetto di recepimento e delle modifiche di legge	3
3. Elenco dei partecipanti	5
II. Parte speciale.....	7
1. Osservazioni preliminari.....	7
2. Modifica della LStr in base al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri	7
2.1 Art. 41 cpv. 4, 5 nuovo e 6 (nuovo)	7
2.2 Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip (nuovo)	8
2.3 Art. 41b Servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica (nuovo)	9
2.4 Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno (nuovo)	10
2.5 Art. 102b Controllo dell'identità del detentore mediante la carta di soggiorno biometrica (nuovo)	11
3. Modifica della LSISA in seguito al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri.....	13
3.1 Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b	13
3.2 Art. 4 cpv. 1 lett. b e c	13
3.3 Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno (nuovo)	14
4. Altre modifiche della LSISA e della LStr	16
4.1 LSISA	16
4.1.1 Art. 3 cpv. 2 lett. j e cpv. 3 lett. i (nuove)	16
4.1.2 Art. 4 cpv. 1 lett. d (nuova)	16
4.1.3 Art. 9 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo)	17
4.2 LStr	18
4.2.1 Art. 104 cpv. 2 lett. a e b Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo	18
4.2.2 Art. 120a cpv. 3 Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto	18



I. Parte generale

1. Oggetto della consultazione

1.1 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008

La modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 mediante il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008¹ prevede l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri. La biometria consiste nel memorizzare su un supporto (carta con microchip, codice a barre o semplice documento), una o più caratteristiche fisiche di un individuo (impronte digitali, immagine del volto) per consentire di verificare che il detentore di un documento ne sia effettivamente il titolare. Il nuovo regolamento prevede inoltre che i permessi di soggiorno uniformi possono essere rilasciati unicamente sotto forma di documenti separati, secondo due formati «carta di credito» illustrati nel suo allegato I.

Conformemente al regolamento (CE) n. 380/2008, il modello uniforme di permesso di soggiorno biometrico deve contenere, memorizzate in un microchip, un'immagine del volto nonché due immagini di impronte digitali del titolare. Gli elementi biometrici integrati nel titolo di soggiorno sono utilizzati unicamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare grazie a elementi di confronto, soltanto qualora la legislazione nazionale esiga la produzione del permesso di soggiorno.

Il regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi è direttamente applicabile. Le disposizioni ivi contenute non devono necessariamente essere trasposte nel diritto interno. Tuttavia, con l'introduzione della biometria, occorre procedere a talune modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr) e della legge federale del 20 giugno 2003³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Occorre in particolare indicare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico per stranieri. Inoltre, onde agevolare il lavoro delle autorità e diminuire il numero di rilevamenti biometrici, è auspicabile conservare i dati biometrici destinati al rilascio di un permesso di soggiorno così da poterli riutilizzare. Attualmente nella LStr manca una disposizione che consenta la conservazione dei dati nel quadro del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico.

1.2 Altre modifiche della LSISA e della LStr

Occorre procedere a due modifiche della LStr non legate al regolamento (CE) n. 380/2008 e concernenti le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto (art. 120a cpv. 3 LStr) nonché l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo (art. 104 cpv. 2 LStr).

Anche la LSISA subisce alcune modifiche non basate sul recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008. Anche tali modifiche figurano pertanto in un atto separato. La LSISA deve inoltre essere adeguata nel quadro dell'introduzione del sistema d'informazione dei centri di registrazione e procedura e degli alloggi presso gli aeroporti (MIDES)⁴. L'autorità competente in materia d'asilo è autorizzata a rilevare i dati biometrici dei richiedenti (art. 22 cpv. 1 LAsi). MIDES intende rendere accessibile per via elettronica taluni dati, segnatamente biometrici, legati alla presentazione di una domanda d'asilo, rilevati nei centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Affinché tali dati del MIDES possano essere ripresi

¹ GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1

² RS 142.20

³ RS 142.51

⁴ Cfr. rapporto del 19 dicembre 2008 concernente la modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri.



automaticamente nei dossier elettronici dei richiedenti l'asilo, ovvero nel SIMIC, occorre precisare che in avvenire il SIMIC conterrà anche dati biometrici relativi al settore dell'asilo.

La LSISA⁵ e la sua ordinanza d'esecuzione (ordinanza SIMIC)⁶ sono inoltre state elaborate nel 2006 nel quadro della fusione dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Dal punto di vista giuridico, la LSISA e l'ordinanza SIMIC hanno disciplinato tale fusione sintetizzando in una legge e un'ordinanza l'insieme dei pertinenti testi giuridici. La presente revisione offre l'occasione di ottimizzare la definizione degli accessi alla banca dati SIMIC da parte delle autorità autorizzate. Infine, lo scopo del trattamento dei dati nei dossier elettronici federali del settore degli stranieri e dell'asilo (e-dossier) è ridefinito nella legge.

2. Sintesi dei risultati della consultazione

2.1 Situazione iniziale

Il regolamento (CE) n. 380/2008 e le conseguenti modifiche di legge vanno sottoposti al Parlamento. La procedura di consultazione si è svolta dal 24 giugno al 7 ottobre 2009. I partiti, i Cantoni, le associazioni mantello dell'economia, dei comuni, delle città e delle regioni di montagna operanti a livello nazionale e le altre cerchie interessate sono stati invitati a pronunciarsi in merito al progetto. ASO, ASUS, TAF, AUSL e SIC Svizzera hanno rinunciato a prendere posizione.

2.2 Valutazione generale del progetto di recepimento e delle modifiche di legge

Una grande maggioranza degli organi consultati ha accolto con favore il recepimento di questo nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen.

TG accetta sostanzialmente il progetto di recepimento e le modifiche della legge. Tuttavia, insieme all'ASA chiede che la data d'entrata sia reintrodotta nei libretti per stranieri.

GR e ZG non ritengono che il progetto dia adito a osservazioni di rilievo. Tuttavia i Cantoni non sono in grado di valutare appieno le conseguenze delle modifiche della legge, dal momento che i dettagli che influiscono sui Cantoni saranno disciplinati a livello di ordinanza. Poiché i Cantoni potranno prendere posizione sulle questioni che li concernono solo quando sarà disponibile un progetto di ordinanza, dovrà essere svolta un'altra procedura di consultazione al momento dell'emanazione delle ordinanze.

JU, FR, TI, VS sono favorevoli all'attuazione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen in Svizzera. Precisano che è indispensabile fissare un emolumento per il rilevamento dei dati biometrici e la produzione dei titoli di soggiorno per coprire le spese effettive legate a questi compiti. FR chiede che la Confederazione crei una base legale che permetta ai Cantoni di riscuotere gli emolumenti prima di aver svolto la prestazione.

SO, BL, AG e ZG approvano la riscossione di un emolumento per la registrazione dei dati biometrici e per la produzione dei documenti. Tali emolumenti devono coprire le spese, permettendo così ai Cantoni di sostenere i costi aggiuntivi imposti dalla Confederazione. L'aliquota degli emolumenti dev'essere calcolata tenendo conto dei costi del personale. ZG precisa che gli emolumenti devono coprire anche i costi derivanti dall'acquisto e la manutenzione delle "Enrolment Stations" e dell'unità per il controllo del software. Inoltre NE osserva che la collaborazione dei Cantoni con l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e l'organizzazione dell'allestimento di questi nuovi documenti biometrici non devono avere conseguenze finanziarie negative per i Cantoni. Le procedure predisposte non devono

⁵ RS 142.51
⁶ RS 142.513



assolutamente creare oneri supplementari né sotto il profilo delle mansioni amministrative né sotto il profilo dei costi sostenuti dai Cantoni.

NE è parimenti favorevole alle modifiche di legge. Reputa che la conservazione dei dati durante cinque anni dovrebbe consentire di contenere i costi sostenuti dai Cantoni. Aggiunge che attualmente la cerchia degli stranieri interessati non è nota ma che tale precisazione sarebbe importante per i Cantoni per poter stimare l'onere amministrativo da prevedere e le spese legate all'esercizio e ai sistemi di registrazione a loro carico.

Anche BS approva sostanzialmente le modifiche di legge e propone che nella LStr venga introdotta un'apposita disposizione relativa all'articolo 1 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 380/2008 (i dati biometrici possono essere utilizzati soltanto per la verifica dell'autenticità del documento o dell'identità).

ZH osserva che la procedura di rilascio del nuovo libretto per stranieri richiede molto lavoro da parte dei Cantoni.

PS, USS, FIMM, CFM approvano complessivamente il progetto. Tuttavia ritengono che in questo caso non sia necessaria la conservazione dei dati biometrici in una banca dati. Il PCS esprime dei dubbi in merito alla protezione dei dati nel quadro della conservazione dei dati biometrici.

CP, UCS, USI, FER, GE, TI, VS, SH, GR e VD, USAM sono favorevoli al progetto e approvano esplicitamente la conservazione centralizzata dei dati biometrici.

NW, UR, SG, LU, SZ, OW, AI, USC, CDDGP approvano gli adeguamenti della LStr e della LSISA senza ulteriori osservazioni.

Il PLR approva nel complesso le modifiche di legge previste ed è favorevole al presente progetto, senza formulare riserve neppure sulla banca dati. Anche la FSFP è sostanzialmente favorevole al progetto, a condizione che la raccolta, l'elaborazione e la verifica delle informazioni biometriche rimanga esclusivamente nel settore di competenza delle autorità.

L'UDC, contraria all'introduzione del passaporto biometrico, rifiuta anche la "biometrizzazione" del libretto per stranieri, tenendo conto dei dubbi di una buona parte della popolazione in merito alle carenze della tecnica biometrica per quanto concerne la sicurezza. A suo avviso vi è il pericolo che caratteristiche personali particolarmente degne di protezione possano essere trafugate e utilizzate per scopi criminali. L'UDC chiede che la "biometrizzazione" di documenti d'identità sia rimandata finché non siano risolti i problemi concernenti la sicurezza e chiede che venga considerata l'iniziativa parlamentare della CIP.

Anche il GDS rifiuta per motivi di principio la raccolta dei dati biometrici. Tale posizione è reiterata in sede di consultazione.



3. Elenco dei partecipanti

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

PLR. I Liberali	Partito liberale radicale svizzero. I Liberali
PS	Partito socialista
UDC	Unione democratica di centro



PCS Partito cristiano sociale

Associazioni mantello dell'economia:

USI Unione svizzera degli imprenditori
USS Unione sindacale svizzera
USC Unione svizzera dei contadini
USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

Associazioni mantello di comuni, città e aree di montagna:

ACS Associazione dei comuni svizzeri
UCS Unione delle città svizzere

Altre cerchie interessate:

ASA Associazione dei servizi della circolazione
CP Centre Patronal
GDS Giuristi e Giuriste democratici Svizzeri
CFM Commissione federale della migrazione
AFD Amministrazione federale delle dogane
FER Fédération des entreprises romandes
FIMM Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti
SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio
CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
OSE Organizzazione degli Svizzeri all'estero
ASUSC Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile
AUSL Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
FSFP Federazione Svizzera Funzionari di Polizia
ASCA Associazione svizzera del controllo abitanti

Tribunali federali:

TAF Tribunale amministrativo federale



II. Parte speciale

1. Osservazioni preliminari

La parte speciale presenta i pareri dei partecipanti in merito alle singole proposte legislative. Le prese di posizione che rifiutano uno o più articoli o singoli capoversi figurano alla rubrica **Rifiuto**. In caso di approvazione di una disposizione, la relativa presa di posizione figura sotto **Approvazione**. Pure sotto **Approvazione** figurano le prese di posizione che approvano una disposizione adducendo tuttavia proposte complementari. Se una presa di posizione rifiuta singole disposizioni e si astiene dal commentarne altre, si parte dal presupposto che le disposizioni non commentate siano approvate.

2. Modifica della LStr in base al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri

2.1 Art. 41 cpv. 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

⁴La carta di soggiorno può essere munita di un microchip. Esso contiene l'immagine del volto, le impronte digitali del titolare e i dati contenuti nelle righe leggibili elettronicamente.

⁵Il Consiglio federale definisce le persone la cui carta di soggiorno deve contenere un microchip e quali dati devono esservi registrati.

⁶L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

GE propone di menzionare nel capoverso 4 dell'articolo 41 la firma in quanto dato biometrico del titolare della carta di soggiorno.

FIMM: non si capisce perché solo una parte delle persone che vivono in Svizzera avrà un titolo di soggiorno biometrico. Ciò è problematico per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Ad capoverso 5: per SO non è chiaro se anche le persone ammesse a titolo provvisorio e i cittadini UE otterranno il documento biometrico. ZH ritiene che dal capoverso 5 non risulti chiaramente quali persone otterranno un permesso di soggiorno con dati biometrici.

L'ASCA propone la parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi sposati con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera. Per queste persone deve valere quanto vale per i cittadini di Stati terzi sposati con un cittadino o una cittadina UE/AELS. Inoltre anche alle persone ammesse a titolo provvisorio (F) va rilasciato un permesso di soggiorno biometrico.

Rifiuto

Cerchie interessate: GDS, FSFP

Partiti: UDC



La FSFP rifiuta che si incarichino privati dell'allestimento delle carte di soggiorno, come recita il capoverso 6.

Altre osservazioni

CFM e GDS: occorre stabilire per legge che il permesso di soggiorno contiene solo i dati indicati nell'ordinanza. Il presente progetto si spinge ben oltre quanto richiesto dall'attuazione dell'ordinanza. Nel progetto si parla di «impronte digitali», mentre l'ordinanza prevede la memorizzazione di **due sole** impronte digitali in forma digitalizzata. Perciò il GDS propone che il capoverso 4 sia modificato come segue:

⁴ *La carta di soggiorno può essere munita di un microchip. Esso contiene l'immagine del volto, **al massimo due** impronte digitali del titolare e i dati contenuti nelle righe leggibili elettronicamente.*

La CFM ritiene che al Consiglio federale siano concesse una serie di competenze che può disciplinare a livello di ordinanza.

2.2 Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip (nuovo)

¹ Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

² Il Consiglio federale può concludere trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nei microchip con gli Stati vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen e con altri Stati, purché questi dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti: PS, PCS, PLR

Secondo la FSFP il criterio della sicurezza contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata deve avere la priorità.

Rifiuto

Cerchie interessate: GDS

Partiti: UDC



2.3 Art. 41b Servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica (nuovo)

1 I servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

- a. possedere le conoscenze specifiche e di adempiere le condizioni richieste;
- b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle specifiche tecniche della carta di soggiorno;
- c. garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati; e
- d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

² Gli aventi diritto economico, i titolari di partecipazioni, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione, nonché le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sulla ditta o sulla produzione della carta di soggiorno per stranieri, devono godere di una buona reputazione. Possono essere eseguiti dei controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ I documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere richiesti in ogni momento dall'Ufficio. Se il servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno fa parte di un consorzio di imprese questi requisiti si applicano anche agli altri partecipanti al consorzio.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le prestazioni fornite rivestono importanza determinante per l'allestimento della carta di soggiorno biometrica.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM

Partiti: PS, PCS, PLR.I Liberali

GE: i servizi devono essere sottoposti a controlli. La prescrizione potestativa del capoverso 2 dell'articolo 41b dev'essere modificata di conseguenza.

CFM: ai fini della protezione dei dati, le imprese devono rispondere fondamentalmente agli stessi requisiti previsti per la produzione del passaporto biometrico svizzero.

SO prevede un progetto in base al quale tutte le richieste relative a documenti biometrici (documenti d'identità svizzeri, permessi di soggiorno, documenti di viaggio per cittadini stranieri e visti) vengono elaborati in un solo centro.

Rifiuto

Cantoni: GL

Cerchie interessate: GDS, FSFP

Partiti: UDC

GL: il requisito della «buona reputazione» è poco concreto dal punto di vista giuridico e pertanto non è adeguato come criterio d'esclusione o d'ammissione.

FSFP: occorre evitato l'accesso, l'elaborazione e qualsiasi contatto con questi dati estremamente delicati. Propone l'introduzione di un capoverso il quale stabilisca chiaramente

⁷ FF 2007 4771



che i dati biometrici non vengano in nessun modo in contatto con le persone incaricate della produzione materiale dei documenti.

2.4 Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno (nuovo)

¹ L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno per stranieri.

² I dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno sono in linea di massima reregistrati ogni cinque anni. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a tale principio.

³ I servizi cantonali di migrazione possono riutilizzare i dati registrati e conservati, al fine di rinnovare una carta di soggiorno.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: CP, UCS, USI, FER, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti: PCS, PLR. I Liberali

FR e UCS approvano la proposta di registrare i dati in SIMIC. Tuttavia ritengono che non sia necessario presentarsi di persona all'autorità competente al momento del rinnovo del titolo di soggiorno. Considerano superfluo il controllo dell'identità una volta l'anno. Per l'esame delle condizioni per il rinnovo del permesso non è necessaria la presenza dell'interessato.

FR: la conservazione dei dati biometrici oltre il tempo necessario per la produzione del titolo di soggiorno deve avvenire nel rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

CP: la conservazione dei dati biometrici non è problematica ed è stata approvata dal popolo in relazione al passaporto biometrico svizzero. Tuttavia questi dati devono essere separati da altre collezioni di dati.

USI: la legge deve menzionare la durata della conservazione dei dati. USI e FER: occorre spiegare perché la registrazione delle impronte digitali deve essere effettuata ogni 5 anni.

GE: la conservazione dei dati è assolutamente necessaria per risparmiare tempo e guadagnare in efficienza. GE auspica che in futuro sia possibile visualizzare la fotografia in SIMIC, dato che al momento del rinnovo il titolare non è tenuto a presentarsi con il suo titolo di soggiorno scaduto.

Attualmente per motivi tecnici le autorità cantonali non possono visualizzare l'immagine del volto. BS parte dal presupposto che ciò sia possibile in seguito all'introduzione della biometria. In caso contrario insorgeranno problemi per l'identificazione delle persone.

TI: il Cantone deve poter designare liberamente l'autorità autorizzata a registrare i dati biometrici, in particolare al fine di sfruttare sinergie con la raccolta dei dati biometrici nell'ambito del passaporto svizzero.

VS ritiene che le autorità comunali debbano poter trattare le domande di rinnovo ed essere menzionate nella legge.

SO: è opportuno che i dati possano essere riutilizzati entro un determinato lasso di tempo. È favorevole alla possibilità di aggiornare le immagini del volto e le impronte digitali, registrandole nuovamente anche solo dopo poco tempo, in caso di cambiamenti rilevanti.

ZH esprime soddisfazione per la possibilità di riutilizzare i dati registrati e conservati per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Tuttavia, nel quadro della registrazione centralizzata dei



dati occorre tener conto della problematica relativa alla protezione dei dati. Dal momento che il popolo ha approvato l'archiviazione centrale dei dati per l'allestimento di documenti biometrici per cittadini svizzeri è giustificato un procedimento analogo anche per i permessi di soggiorno.

Altre osservazioni:

L'ASCA vorrebbe conoscere il motivo per cui i dati biometrici degli stranieri hanno una validità di soli cinque anni, mentre i dati raccolti per il passaporto dei cittadini svizzeri hanno una validità di 10 anni.

AR: per motivi di costo i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di decidere quale servizio incaricare della registrazione dei dati biometrici e dell'inserimento nei sistemi della Confederazione (p.es. l'ufficio cantonale dei passaporti). Nel Cantone AR è previsto che la registrazione dei dati biometrici per la produzione dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi sia svolta in modo centralizzato dall'ufficio cantonale dei passaporti. AR è dell'avviso che per il rinnovo dei documenti non sia necessario registrare nuovamente i dati biometrici e che pertanto in tale occasione gli stranieri non debbano ripresentarsi di persona al servizio cantonale di migrazione. È sufficiente che i richiedenti si presentino al controllo degli abitanti del Comune di competenza.

Rifiuto

Cerchie interessate: USS, FIMM, CFM, GDS

Partiti: PS, UDC

PS: nel caso in cui il richiedente si presenti personalmente alle autorità cantonali è sufficiente riprendere i dati registrati nella carta di soggiorno e trasferirli sulla nuova carta. È inutile conservare i dati per 5 anni.

USS e FIMM: la conservazione dei dati è sproporzionata e incompatibile con l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati.

La CFM domanda perché i dati biometrici del permesso di soggiorno debbano essere registrati a livello centrale, dal momento che ciò non è richiesto dalla trasposizione del regolamento nel diritto nazionale.

2.5 Art. 102b Controllo dell'identità del detentore mediante la carta di soggiorno biometrica (nuovo)

¹ Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip ai fini del controllo d'identità:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le autorità cantonali di polizia;
- c. le autorità cantonali e comunali di migrazione.

² Il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto, i gestori aeroportuali e altri servizi incaricati di verificare l'identità delle persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, ASCA, AFD, ASA, USAM

Partiti: PS, PCS, PLR. I Liberali



L'UCS auspica che anche la polizia comunale sia autorizzata a consultare i dati registrati elettronicamente sul microchip del titolo di soggiorno.

Se il contenuto dei titoli di soggiorno può essere letto anche da privati, GE chiede che venga garantito il livello di sicurezza.

GR sottolinea che il permesso di soggiorno viene viepiù considerato come un documento d'identità; pertanto propone che nella legge sia detto espressamente che non costituisce un documento d'identità. Come alternativa, sul permesso di soggiorno si potrebbe scrivere che non è stato rilasciato come documento d'identità. Anche GL ritiene che la questione vada chiarita.

Rifiuto

Cerchie interessate: GDS, FSFP, CFM

Partiti: UDC

Secondo CFM e GDS dev'essere esclusa la possibilità di allargare a piacimento, con una disciplina a livello di ordinanza, la cerchia di persone autorizzate alla consultazione. GDS ritiene che l'espressione «incaricati di verificare l'identità delle persone» sia formulata in modo troppo generico.

In merito al capoverso 2 la FSFP è dell'avviso che dovrebbe essere sufficiente poter visionare il documento senza accedere ai dati biometrici: per leggere questi ultimi si deve ricorrere alla polizia. La FSFP fa notare che le esigenze delle imprese di trasporto possono essere soddisfatte da unità d'intervento di polizia appositamente addestrate o dalla polizia ferroviaria ecc. La FSFP ritiene in maniera generale che questo capoverso possa essere stralciato.

Altre osservazioni:

ZH, ACS e FSFP propongono che i dati registrati sul microchip possano essere consultati ai fini dei controlli delle persone anche dalle autorità di polizia regionali e comunali, oltre che da quelle cantonali; pertanto l'articolo 102b capoverso 1 lettera b dev'essere modificato in tal senso.

Per quanto riguarda il fatto che il permesso di soggiorno non costituisce un documento d'identità, ZH fa notare che viene fatta una distinzione a livello di punibilità in caso di falsificazione dei documenti. «Fornire consapevolmente dati personali falsi non costituisce una contraffazione nel caso del libretto per stranieri N per richiedenti l'asilo, mentre gli stranieri che si procurino un libretto per stranieri L, B, C, G ed F indicando un nome o una nazionalità falsi commettono un reato di contraffazione ai sensi del CP e sono punibili.»



3. Modifica della LSISA in seguito al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri

3.1 Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

b. rilascio di permessi per le persone registrate, compresi i permessi contenenti dati biometrici;

³ Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e i permessi di soggiorno contenenti dati biometrici.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR. I Liberali

Rifiuto

Cerchie interessate: GDS

Partiti: UDC

3.2 Art. 4 cpv. 1 lett. b e c

¹ Il sistema d'informazione contiene:

a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;

b. dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali);

c. dati concernenti i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti: PS, PCS, PLR. I Liberali

Rifiuto

Cerchie interessate: GDS

Partiti: UDC



3.3 Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno (nuovo)

¹ Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati a introdurre direttamente i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione;
- b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.

² La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati contenuti nella carta di soggiorno al centro incaricato di allestirla possono essere parzialmente o interamente delegate a terzi.

³ Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati ad accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione;
- b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.

⁴ I servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno ottengono dalle autorità i dati necessari all'esecuzione del loro mandato.

⁵ I dati biometrici possono essere comunicati ai fini dell'identificazione delle vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti di violenza nonché di persone scomparse. La comunicazione di informazioni ad altre autorità si basa sui principi dell'assistenza amministrativa.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: CP, UCS, USI, FER, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM

Partiti : PCS, PLR.I Liberali

In merito al capoverso 4 dell'articolo 7a LSISA, FR ritiene che i servizi cantonali di migrazione debbano essere autorizzati a comunicare i dati alle autorità giudiziarie e di polizia dietro richiesta esplicita e individuale e in caso di infrazioni gravi.

L'UCS sottolinea la necessità di questa disposizione.

L'USI auspica che sia stabilito chiaramente quali autorità di polizia hanno accesso ai dati e a quale scopo.

Il PCS chiede che l'accesso venga limitato al minimo indispensabile e che ogni violazione venga punita.

L'ACS approva che sia possibile comunicare i dati biometrici qualora si verificano gli eventi menzionati.

Altre osservazioni:

GR propone di estendere la possibilità di inoltrare i dati biometrici, dal momento che gli organi di polizia hanno bisogno delle foto per le segnalazioni nonché per le persone che si sono rese irreperibili.

L'AFD propone di completare il testo del capoverso 3 per analogia con il testo dell'articolo 30 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11). Ai fini dell'accertamento dell'identità, la polizia e il Corpo delle guardie di confine devono avere accesso ai dati. Pertanto viene proposta la seguente formulazione:

...



³ Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati ad accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione;
- b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri;
- c. il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia cantonali.**

⁴ **Se una persona non può presentare un documento d'identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consultazione per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.**

⁵ I servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno ottengono dalle autorità i dati necessari all'esecuzione del loro mandato.

⁶ I dati biometrici possono ...

Rifiuto

Cerchie interessate: USS, FIMM, FSFP, GDS

Partiti: PS, UDC

La FSFP respinge fermamente la possibilità per le imprese private di trattare i dati biometrici. Pertanto chiede la soppressione del capoverso 2. Inoltre propone di aggiungere al capoverso 4 che ai fini della produzione del documento possono essere trasmessi i dati che devono figurarvi, esclusi però quelli biometrici.



4. Altre modifiche della LSISA e della LStr

4.1 LSISA

4.1.1 Art. 3 cpv. 2 lett. j e cpv. 3 lett. i (nuove)

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

j. agevolazione delle procedure nel settore degli stranieri mediante un accesso elettronico ai fascicoli nel settore degli stranieri dell'Ufficio federale.

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

i. agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

Rifiuto

Partiti: UDC

4.1.2 Art. 4 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Il sistema d'informazione contiene:

a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;

b. dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali);

c. dati concernenti i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;

d. un sotto-sistema contenente i fascicoli relativi alle procedure nel settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FIMM, CFM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

Rifiuto

Partiti: UDC



4.1.3 Art. 9 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

³ Gli accessi in rete a dati non particolarmente degni di protezione ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) sono retti dall'ordinanza SIMIC.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FER, FIMM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

L'UCS esprime soddisfazione per il fatto che le autorità comunali di polizia possano accedere direttamente ai dati del settore degli stranieri. Tuttavia non è chiaro come mai tale accesso non sia concesso alle autorità comunali dell'aiuto sociale, del mercato del lavoro o della naturalizzazione.

La FER ritiene che alcune autorità comunali delle località turistiche dovrebbero poter accedere ai dati ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina.

Rifiuto

Cerchie interessate: CFM

Partiti: UDC

Secondo la CFM le autorità dell'aiuto sociale e quelle preposte alla naturalizzazione non devono avere un accesso generale ai dati del SIMIC. L'accesso diretto dev'essere concesso solo in casi eccezionali motivati.

Proposta

L'ACS esprime soddisfazione per la possibilità di consultazione dei dati del settore degli stranieri da parte delle autorità comunali di polizia e chiede che queste autorità siano menzionate anche nell'articolo 9 capoversi 1 e 2. Fa notare inoltre che generalmente il ruolo delle autorità comunali preposte alla migrazione viene sottovalutato.

¹ ...

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali, regionali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte all'aiuto sociale, al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali, regionali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

² ...



a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali, regionali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte all'aiuto sociale e al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali, regionali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

4.2 LStr

4.2.1 Art. 104 cpv. 2 lett. a e b Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

² Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato emittente e tipo di documento di viaggio utilizzato;

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FER, FIMM, CFM, ASCA, FSFP, AFD, ASA, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

Rifiuto

Partiti: UDC

4.2.2 Art. 120a cpv. 3 Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

³ In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FER, FIMM, CFM, ASCA, FSFP, AFD, USAM

Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

Rifiuto

Partiti: UDC